

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

Prot. n. 1829

IL PRESIDENTE

- VISTI** gli artt. 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, adottato dal Consiglio Nazionale del CONI in data 26 febbraio 2008 e approvato con D.M. il 7 aprile 2008;
- VISTO** il Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e disciplina degli arbitri ("Codice") approvato dall'Alta Corte di giustizia sportiva il 15 dicembre 2008, sottoposto a presa d'atto da parte della Giunta Nazionale del CONI il 18 dicembre 2008, emanato e pubblicato il 7 gennaio 2009, in vigore dal 22 gennaio 2009 e integrato dall'Alta Corte di giustizia sportiva il 23 marzo 2009;
- VISTA** l'istanza di arbitrato presentata dalla A.S. Roma Futsal nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Calcio a Cinque, protocollata nel registro della Segreteria del Tribunale al n. 1654 del 3 settembre 2009;
- VISTA** la rinuncia all'istanza arbitrale pervenuta in data 26 settembre 2009 dalla A.S. Roma Futsal, protocollata nel registro della Segreteria del Tribunale al n. 1823 del 26 settembre 2009;
- CONSIDERATO** che l'organo arbitrale non si ancora costituito

PRENDE ATTO

della rinuncia pervenuta dalla A.S. Roma Futsal all'istanza arbitrale presentata nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Calcio a Cinque.

Il Segretario del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport è incaricato degli adempimenti consequenziali.

Roma, 29 settembre 2009

F.to Alberto de Roberto